
Statuto



INDICE

PARTE I

IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

Art. 2 - Forma giuridica

Art. 3 - Scopo

PARTE II

CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

Art. 6 - Scelte d'investimento

Art. 7 - Spese

PARTE III

CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

Art. 10-bis - Prestazioni pensionistiche per i dipendenti della P.A.

Art. 11 - Erogazione della rendita

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 12-bis - Trasferimento e riscatto per i dipendenti della P.A.

Art. 13 - Anticipazioni

Art. 13-bis - Anticipazioni per i dipendenti della P.A.

PARTE IV

PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

Art. 15 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

Art. 16 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

Statuto | INDICE

- Art. 17** - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni
- Art. 18** - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 19** - Presidente
- Art. 20** - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
- Art. 21** - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni
- Art. 22** - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 23** - Compensi dei membri degli organi collegiali
- Art. 24** - Direttore generale
- Art. 25** - Funzioni fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 26** - Incarichi di gestione
- Art. 27** - Depositario
- Art. 28** - Conflitti di interesse
- Art. 29** - Gestione amministrativa
- Art. 30** - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
- Art. 31** - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V

RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art. 32** - Modalità di iscrizione
- Art. 33** - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
- Art. 34** - Comunicazioni e reclami

PARTE VI

NORME FINALI

- Art. 35** - Rapporti con le fonti istitutive
- Art. 36** - Modifica dello statuto
- Art. 37** - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
- Art. 38** - Rinvio

APPENDICE

PARTE I

IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1

DENOMINAZIONE, FONTI ISTITUTIVE, DURATA, SEDE E RECAPITI

1. Con atto notarile del 9 luglio 1987, in Roma, presso la sede della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (di seguito, per brevità, “FNSI”), associazione sindacale maggiormente rappresentativa del settore dei giornalisti professionisti e pubblicisti, firmataria del CCNL di settore (di seguito, per brevità “CCNL”), fu istituito il “Fondo Sindacale di Previdenza Integrativa dei Giornalisti Italiani”, in attuazione del protocollo contrattuale sottoscritto il 10 aprile 1987 tra la “FNSI” medesima e la Federazione Italiana Editori Giornali (di seguito, per brevità, “FIEG”), associazione datoriale maggiormente rappresentativa del settore (di seguito “Fonti istitutive”). A seguito delle intese collettive 4 giugno 1998 e in applicazione dello specifico accordo 23 febbraio 1999 la forma previdenziale complementare indicata al comma 1 assunse la denominazione di “Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani” e completò e parzialmente variò il proprio ordinamento, ferma restando la piena continuità delle caratteristiche del bacino di utenza e della struttura, in assenza, nelle fonti istitutive, di qualsivoglia intento novativo. Successivamente il Fondo ha assunto la nuova denominazione di “Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani” (di seguito “Fondo”).

2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all’art. 37.

3. Il Fondo ha sede in Roma.

4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fondogiornalisti@pec-giornalisti.it.

Art. 2

FORMA GIURIDICA

1. Il Fondo ha la forma giuridica di fondazione ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1352.

Art. 3

SCOPO

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II

CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4

REGIME DEL FONDO

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita.

L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5

DESTINATARIE TIPOLOGIE DI ADESIONE

1. Destinatari del "Fondo" sono:

- a)** i lavoratori del settore già iscritti al 28 aprile 1993 al "Fondo Sindacale di Previdenza Integrativa dei Giornalisti Italiani";
- b)** i giornalisti professionisti con contratto di lavoro subordinato, perfezionatosi a partire dal 29 aprile 1993, anche presso le Pubbliche Amministrazioni, in possesso delle qualifiche di cui all'art. 11 del "C.C.N.L.", ed i direttori, i vicedirettori ed i condirettori professionisti rientranti nel campo di applicazione del "C.C.N.L." medesimo.
- c)** i seguenti giornalisti dipendenti:
 - c.1)** collaboratori di cui all'art. 2 del "C.C.N.L.";
 - c.2)** corrispondenti di cui all'art. 12 del "C.C.N.L.";
 - c.3)** praticanti di cui all'art. 35 del "C.C.N.L.";
 - c.4)** pubblicisti di cui all'art. 36 del "C.C.N.L.";
 - c.5)** professionisti, pubblicisti e praticanti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dalla disciplina collettiva di cui alla nota a verbale dell'art. 1 del "C.C.N.L.";
- d)** i giornalisti, professionisti o pubblicisti, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che percepiscano per tale attività **un compenso annuo non inferiore a € 3.000,00, mediante contribuzione a loro carico;**

e) In via convenzionale possono aderire al Fondo i dipendenti non giornalisti della FNSI (fonte istitutiva), delle relative associazioni territoriali di stampa, del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani, nonché dell'ente gestore la previdenza obbligatoria di categoria (INPGI) e dell'ente gestore l'assistenza sanitaria integrativa (Casagit), previo specifico accordo con gli organismi interessati. L'iscrizione può avvenire salvo che per tali dipendenti non sussista già un fondo pensione integrativo di categoria.

2. Sono destinatari del Fondo anche gli aderenti taciti (lavoratori dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà, nei tempi e nei modi fissati dal decreto legislativo 252 del 2005, nella versione antecedente alla riforma di cui alla legge 199 del 2025) i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari.

3. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche del Fondo.

4. L'adesione al Fondo può avvenire con modalità esplicita o mediante automatica.

Art. 6

SCELTE D'INVESTIMENTO

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio-rendimento, in modo tale da

assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. È prevista la possibilità di aderire ad un profilo lifecycle, ossia un percorso o una linea di investimento caratterizzato da differenti profili di rischio-rendimento che tengono conto dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica degli aderenti.

La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio-rendimento sono descritti nella Nota informativa. La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del profilo lifecycle.

2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente fino al 30 giugno 2026. Successivamente a tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 4. Tale comparto è individuato nella Nota informativa.

3. È previsto un profilo life cycle di cui all'art. 8, comma 9, del Decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto") destinato ad accogliere il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche successivamente al 30 giugno 2026. Successivamente a tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto [eventuale: ovvero ad altro profilo di investimento] a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 4. La Nota informativa descrive le caratteristiche del profilo life cycle dedicato ad accogliere le adesioni automatiche.

4. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, ovvero il profilo lifecycle, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il profilo lifecycle identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.

5. Per gli iscritti dipendenti pubblici le scelte di investimento riguardano la contribuzione versata al Fondo da parte del lavoratore e del datore di lavoro, mentre le quote di TFR e l'vengono accreditate figurativamente e contabilizzate dall'Ente di previdenza obbligatoria a favore del lavoratore aderente.

Art. 7

SPESE

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) spese relative alla fase di accumulo:

a.1) indirettamente a carico dell'aderente in % del singolo comparto nel quale è investita la posizione individuale;

b) spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

b.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare solo in caso di richiesta cartacea;

b.2) in caso riscatto della posizione individuale solo in caso di richiesta cartacea;

b.3) in caso di anticipazione solo in caso di richiesta cartacea;

b.4) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo/combinazioni predefinite/profilo lifecycle.

c) spese relative alla fase di erogazione della rendita vitalizia.

c.bis) spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia

c.bis 1) spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera b.2), in relazione al/ai comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale residua;

d) spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di “rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi periodiche su ogni singola rata.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota Informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota Informativa.

3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

PARTE III

CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 CONTRIBUZIONE

- 1.** Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
- 2.** La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto.
- 3.** L'adesione tacita al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando.
- 4.** L'adesione automatica al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando, della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dalle fonti istitutive. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
- 5.** Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
- 6.** È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
- 7.** L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive. Per i destinatari di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), in ogni caso, l'adesione del lavoratore non comporta alcun obbligo di versamento contributivo a carico del "datore". È fatta comunque salva la facoltà dell'iscritto di attivare, in qualsiasi momento, la contribuzione volontaria a proprio carico.
- 8.** In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
- 9.** La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
- 10.** L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
- 11.** In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo. È facoltà del Consiglio di amministrazione fissare interessi moratori da corrispondere per eventuali ritardi nei versamenti degli apporti dovuti al Fondo. Nel determinare la misura degli interessi, da contabilizzarsi quali redditi del Fondo, il Consiglio di amministrazione deve tener conto degli andamenti reddituali del patrimonio nel tempo, da incrementare nella misura ritenuta più efficace a fini sanzionatori.

Art. 9

DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

- 1.** La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
- 2.** La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento del comparto ove è collocata. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota ad esso riferito nel periodo considerato.
- 3.** Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono pertanto alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
- 4.** Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
- 5.** Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 10-bis, 12, 12-bis e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
- 6.** Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E RITA

- 1.** Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio d'appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
- 2.** Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- 3.** L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
- 4.** L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi ed abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
- 5.** La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 3 o 4, verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'iscritto può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a

titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità

a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5, 6..

Art. 10-bis

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PER I DIPENDENTI DELLA P.A.

1. Il Fondo eroga le seguenti prestazioni pensionistiche:

a. pensione complementare di vecchiaia;

b. pensione complementare di anzianità;

c. rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).

2. L'iscritto matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che il medesimo abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione al Fondo. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

3. L'iscritto matura il diritto alla pensione complementare di anzianità, solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo, al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che il medesimo abbia maturato almeno quindici anni di appartenenza al Fondo.

4. Ai dipendenti della P.A. si applicano inoltre i commi da 2 a 12 del precedente art. 10.

Art. II

EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fondo può comunque erogare le prestazioni pensionistiche secondo i modelli gestionali contemplati dalla normativa vigente.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita vitalizia in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

4. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

- a)** rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie.
- b)** prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

5. Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, nel/i comparto/i scelto/i dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto individuato dal Fondo nella Nota informativa.

5.bis Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi del Fondo per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 5 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo il Fondo acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, il Fondo procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

6. Le prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

7. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.

8. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 4.

9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda il versamento del TFR.

10. La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 4, lett. a) e b).

Art. 12

TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda requisiti di partecipazione al Fondo può:

- a)** trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b)** riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c)** riscattare dell'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
- d)** riscattare l'intera posizione individuale maturata o, in via parziale, fino ad un massimo dell'80% della stessa, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto. Il riscatto parziale può essere esercitato per non più di una volta in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro;
- e)** mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con ogni tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 12-bis

TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DELLA P.A.

1. L'iscritto nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, conserva la titolarità giuridica della propria posizione.

2. L'iscritto potrà presentare apposita domanda per l'esercizio di una delle seguenti opzioni:

- a)** Riscatto della posizione individuale.

b) Trasferimento della posizione individuale presso altre forme pensionistiche complementari ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Dlgs 124/93.

3. In mancanza di esplicita richiesta di riscatto o trasferimento della posizione individuale si procede al mantenimento della posizione stessa presso il Fondo.

4. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, l'iscritto che abbia maturato un'anzianità di partecipazione almeno pari a cinque anni limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo, e successivamente a tale termine almeno pari a tre anni, potrà trasferire la propria posizione ad altro fondo pensione secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 3 bis, del Dlgs 124/1993.

5. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto deceduto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni dell'iscritto. In mancanza anche di disposizioni dell'iscritto la posizione resta acquisita dal Fondo.

6. Anche per tali aderenti si applicano i commi 4, 5 e 6 del precedente art. 12.

Art. 13

ANTICIPAZIONI

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata incrementata delle anticipazioni percepite e non ancora reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di cinque mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 13-bis

ANTICIPAZIONI PER I DIPENDENTI DELLA P.A.

1. L'aderente al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere sull'intera posizione individuale accumulata presso

il Fondo, per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione di

interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n.457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n.449, con facoltà di reintegrare la propria posizione. Non sono ammesse altre anticipazioni né riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1,

lett. c del d.lgs. 124/1993. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

2. Il Fondo concede, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Dlgs 124/1993, l'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua.

3. Anche per tali aderenti si applicano i commi 6 e 7 del precedente art. 13.

PARTE IV

PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14

ORGANI DEL FONDO

1. Sono organi del Fondo:

- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Collegio dei Sindaci.

Art. 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione, costituito da dodici membri, favorendo rappresentanza di genere, di cui sei eletti dagli iscritti giornalisti e sei designati dalla "FIEG", in rappresentanza dei datori di lavoro.

2. L'elezione dei rappresentanti degli iscritti in seno al Consiglio di amministrazione avviene nell'ambito di un collegio unico nazionale, secondo modalità fissate dal Regolamento elettorale che è oggetto di apposito accordo sottoscritto dalle fonti istitutive. Il Regolamento elettorale è atto che permane nella costante disponibilità delle fonti istitutive ed è automaticamente recepito dallo Statuto quale contenuto dell'Appendice.

3. Tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi. Gli Amministratori possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.

8. Gli Amministratori scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 16

CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede come segue:

a. se trattasi di membro designato dalla "FIEG", quest'ultima lo sostituisce;

b. se trattasi di membro elettivo, subentra il primo dei non eletti; in caso di parità di suffragi prevale il nominativo più anziano di età e a parità di età il nominativo con maggiore anzianità d'iscrizione al Fondo.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, si procede ai sensi dell'art. 15 a cura del Collegio dei Sindaci il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

4. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono

dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 17

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ATTRIBUZIONI

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

a. elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente;

b. nomina il Direttore generale;

c. approva il bilancio consuntivo annuale corredato dalla relazione sulla gestione;

d. definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;

e. fornisce l'informativa eventualmente richiesta dai comitati di consultazione di cui all'art. 35, comma 1;

f. provvede all'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP;

g. definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione stabilisce le modalità di accollo delle spese agli iscritti;

h. approva il testo della Nota Informativa e ne cura l'aggiornamento periodico;

i. adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli iscritti e ne assicura l'informativa periodica;

j. stipula le convenzioni assicurative previste dallo Statuto;

k. delibera sulle conseguenze di comportamenti non conformi alle norme statutarie;

l. può attribuire incarichi a singoli consiglieri per la trattazione di particolari argomenti;

m. può affidare a terzi consulenze specialistiche e/o professionali eventualmente necessarie;

n. definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria, con facoltà di istituire

da un minimo di 3 sino a 6 diverse linee o comparti di investimento, caratterizzati da diversi profili

di rischio. Le delibere relative alle proposte di investimento in gestione diretta il cui valore sia superiore a 5 milioni di euro, sono validamente assunte con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti del consiglio;

o. incarica il depositario;

p. individua un eventuale gestore amministrativo esterno,

q. emana regolamenti applicativi e norme di attuazione sulle materie espressamente contemplate dallo Statuto;

r. può stipulare polizze di assicurazione per rischi professionali aventi per beneficiari i componenti degli organi collegiali del Fondo nonché del Direttore, per la copertura di eventuali responsabilità di carattere patrimoniale derivanti da fatti o atti non dolosi connessi all'esercizio del mandato;

s. definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna;

t. definisce la politica di remunerazione;

u. definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;

v. definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;

w. definisce i piani d'emergenza;

x. effettua la valutazione interna del rischio;

- y.** definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- z.** definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- a.a.** definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- b.b.** definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- c.c.** effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- d.d.** in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, ha l'obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari

Art. 18

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

- 1.** Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, per iscritto, anche in via telematica, con almeno sette giorni di preavviso. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche in via telefonica, con un preavviso di 48 ore.
- 2.** Il Consiglio si riunisce almeno ogni quattro mesi, nonché tutte le volte in cui il Presidente ne ravvisa la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri.
- 3.** Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno sette membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce. Salvo diversa decisione del Consiglio, è consentita la partecipazione a distanza, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto verbale.
- 4.** Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Direttore.
- 5.** Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
- 6.** Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
- 7.** Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 19

PRESIDENTE

- 1.** Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri componenti.
- 2.** Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
- 3.** Il Presidente del Fondo:
 - a)** per ragioni di necessità e motivata urgenza, può assumere i provvedimenti che, di norma, sono di competenza del Consiglio di amministrazione.
Tali provvedimenti d'urgenza vanno sottoposti nella prima riunione utile all'esame del Consiglio di Amministrazione, per ratifica;
 - b)** provvede alla trasmissione alla COVIP di ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.

4.In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

Art. 20

COLLEGIO DEI SINDACI - CRITERI DI COSTITUZIONE

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro membri effettivi e da quattro supplenti di cui la metà designata dalla "FIEG" in rappresentanza dei datori di lavoro e la metà eletta dagli iscritti.

2. L'elezione dei rappresentanti degli iscritti in seno al Collegio dei Sindaci avviene nell'ambito di un collegio unico nazionale, secondo modalità fissate dal Regolamento elettorale che è oggetto di apposito accordo sottoscritto dalle fonti istitutive. Il Regolamento elettorale è atto che permane nella costante disponibilità delle fonti istitutive ed è automaticamente recepito dallo Statuto quale contenuto dell'Appendice.

3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico, al pari della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni del Collegio o a tre adunanze consecutive del Consiglio di amministrazione.

5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei sindaci successivo al 28 giugno 2026 ciascuno mandato ha durata di 5 esercizi.

7. I Sindaci possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.

8. I Sindaci scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

9. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

10. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

11. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente, scegliendolo, alternativamente, tra i rappresentanti degli iscritti e dei datori di lavoro.

Art. 21

COLLEGIO DEI SINDACI – ATTRIBUZIONI

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.

3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di **revisione interna**.

4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.

5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie

di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 22

COLLEGIO DEI SINDACI - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi.

2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Salvo diversa decisione del Collegio, è consentita la partecipazione a distanza, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto verbale.

4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a tre riunioni del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 23

COMPENSI DEI MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio dei Sindaci nonché ai Sindaci è attribuito un compenso annuo, di ammontare periodicamente fissato dalle intese collettive di cui all'art. 35, comma

Art. 24

DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza

dall'incarico.

Art. 25

FUNZIONI FONDAMENTALI

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.

2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 26

INCARICHI DI GESTIONE

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ovvero in gestione diretta ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 27

DEPOSITARIO

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto, distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario").

2. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.

3. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.

5. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 28

CONFLITTI DI INTERESSE

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 29

GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a)** la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
- b)** la tenuta della contabilità;
- c)** la raccolta e la gestione delle adesioni;
- d)** la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e)** la gestione delle prestazioni;
- f)** la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g)** la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
- h)** gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 30

SISTEMA DI CONTABILITÀ E DETERMINAZIONE DEL VALORE E DEL RENDIMENTO DEL PATRIMONIO

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 31

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello cui si riferisce, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.

3. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 2 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V

RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 32

MODALITÀ DI ADESIONE

1. L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. In caso di adesione automatica, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione, il profilo life cycle nel quale sono investiti i contributi, nonché le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
9. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 33

TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI E DEI BENEFICIARI

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 34

COMUNICAZIONI E RECLAMI

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota Informativa.

PARTE VI

NORME FINALI

Art. 35

RAPPORTI CON LE FONTI ISTITUTIVE

- 1.** L'attività del Fondo è monitorata dalle fonti istitutive, che a tal fine possono anche costituire comitati misti di consultazione.
- 2.** Le fonti istitutive hanno titolo di ottenere dal Fondo ogni informazione circa il suo andamento, con particolare riguardo ai risultati di gestione del patrimonio e alle modalità di attuazione dei doveri di informativa nei confronti degli iscritti.
- 3.** Specifici accordi collettivi sottoscritti dalle fonti istitutive regolano le materie ad essi demandate dallo Statuto.

Art. 36

MODIFICA DELLO STATUTO

- 1.** Le modifiche dello Statuto sono disposte dalle fonti istitutive previa sottoscrizione di apposito accordo collettivo e sono sottoposte all'approvazione della COVIP.
- 2.** Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP. Tali modifiche sono trasmesse alla COVIP.

Art. 37

CAUSE DI SCIoglimento DEL FONDO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

- 1.** Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
- 2.** Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
- 3.** In caso di liquidazione del Fondo, il Consiglio di amministrazione, dopo aver raccolto le valutazioni e le indicazioni delle fonti istitutive, definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38

RINVIO

- 1.** Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

APPENDICE

REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ISCRITTI, IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Regolamento elettorale* è disposto dalle fonti istitutive con apposito accordo collettivo ed è automaticamente recepito, al pari di ogni eventuale successiva variazione.

• • • • •

Disponibile tra i documenti pubblicati sul sito del fondo fondogiornalisti.it.

Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti italiani

Via Nizza 35, 00198 Roma

t. +39 06 68 93 541 | Fondo è iscritto all'albo Covip con il numero 1352